

Publicato il 15/12/2017

N. 02921/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01326/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1326 del 1999, proposto da:

Mediacom s.r.l. (già Media Promoflash s.r.l. e, prima ancora, Radio Touring di Miuccio Carmelo), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio, n. 39/A;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), in persona Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 10-98/001784/CEM del 22 febbraio 1999, con cui il Dirigente dell'Ispettorato Territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha ordinato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 223/1990, la disattivazione amministrativa dell'impianto per la

radiodiffusione sonora operante sulla frequenza 97,3 MHz appartenente alla ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 dicembre 2017 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l'emittente ricorrente, proprietaria dal 20 gennaio 1998 dell'impianto di radiodiffusione sonora in epigrafe indicato, impugna il relativo provvedimento di disattivazione, emesso sul presupposto (in tesi erroneo) che l'impianto sarebbe rimasto *“inattivo a partire dall'agosto 1994”* con conseguente *“decadenza di legittimità nell'utilizzo dell'impianto medesimo”* per *“violazione del principio della corretta fruizione dell'etere”*.

Parte ricorrente chiede, dunque, l'annullamento di tale atto, assumendone l'illegittimità, sostanzialmente, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando l'assenza di ogni forma di istruttoria svolta in contraddittorio con le parti interessate nonché la mancanza una adeguata motivazione che desse contezza della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione.

L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, riferendo che la disattivazione sarebbe stata adottata a fronte di relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'emittente in precedenza proprietaria dell'impianto in questione.

La Sezione con ordinanza n. 1117 del 1999, accoglieva l'istanza, per l'effetto sospendendo l'efficacia del provvedimento di disattivazione.

All'udienza pubblica del 7 dicembre 2017, la causa veniva trattata e passata in decisione.

Il ricorso è fondato, in ragione dell'illegittimità del gravato provvedimento sotto il profilo, dedotto in ricorso, della carenza di istruttoria, non avendo l'amministrazione assolto all'esigenza di partecipazione procedimentale, sottesa all'art. 7 della l. n. 241/90, che, come noto, prescrive l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti dei destinatari dell'atto finale.

Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa in materia di impianti di radiodiffusione tale obbligo deve essere osservato anche in relazione all'adozione di siffatti provvedimenti di disattivazione, come anche confermato nelle disposizioni interne all'amministrazione resistente, di cui al telex n.1946/96 (espressamente richiamato in seno all'impugnato provvedimento), che nell'indicare gli adempimenti da porre in essere relativamente agli impianti in questione, stabilisce, per quel che qui interessa, che l'amministrazione, una volta accertata, l'asserita inoperatività dell'impianto, debba immediatamente intimare il suo ripristino secondo i parametri del decreto di concessione, pena la disattivazione solo in caso di inottemperanza (in tal senso, T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. I, n. 1957/2002).

Parimenti, fondata anche la censura fondata sulla carenza dei presupposti, risultando incontestato tra le parti che l'impianto fosse stato nel frattempo riattivato dal ricorrente, con conseguente venir meno di ogni pretesa *“violazione del principio della corretta fruizione dell'etere”*.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che l'amministrazione resistente intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell'effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO